



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti
- Metodologia di calcolo del concordato preventivo
- Convenienza del concordato preventivo biennale
- Compensazione dei crediti tributari con servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Benefici premiali collegati agli ISA
- Compliance e dichiarazione Iva 2024
- Rateazione delle cartelle di pagamento

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW
- Deduzioni forfetarie per autotrasportatori
- Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva
- Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Pag. 11

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Rilevazione delle imposte di esercizio
- Versamento imposta di bollo su fattura elettronica
- Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Iva
- Deducibilità dell'Imu

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19



NON SOLO IMPRESA

- Certificazione credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e innovazione
- Tassi di usura

Pag. 20

Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- Incentivo ON - Oltre nuove imprese a tasso zero

Pag. 22



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di agosto 2024
- Principali adempimenti mese di settembre 2024

Pag. 23

Pag. 26



- **GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO**
- **SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO**

**SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD**



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppcastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

ILLEGITTIMITÀ DEI CONTROLLI SUI DIPENDENTI

- Il Garante per la privacy ha chiarito che il datore di lavoro non può utilizzare un software che monitora dettagliatamente le prestazioni dei dipendenti, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale, così come i tempi di inattività con le specifiche causali.
- Allo stesso modo, è stato ritenuto illegittimo l'utilizzo di un hardware che regola l'accesso sul luogo di lavoro tramite un sistema di riconoscimento facciale.

FRUDE FISCALE INESISTENTE PER IL COMMERCIALISTA

- La Cassazione ha affermato che il commercialista non risponde di frode fiscale aggravata se l'operazione era stata concertata con il cliente. In questi casi non sussiste il cosiddetto abuso di fiducia.
- Nel caso esaminato il reato è stato commesso sulla base di un preventivo accordo e, dunque, su specifico mandato del cliente nell'ambito di un rapporto professionale con il proprio commercialista; conseguentemente, non ricorre alcuno sfruttamento di una situazione di preminenza, nell'ambito di un rapporto privatistico, ma solo l'esecuzione della comune deliberazione criminosa.

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE E TRANSAZIONE FISCALE

- La Corte di Appello di Messina ha stabilito un principio che rischia di rendere ancora più difficile la possibilità di accordo con il Fisco nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa. In particolare, il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca può bloccare la transazione fiscale; mai una somma stralciata potrà essere più conveniente per il Fisco se l'alternativa è ottenere l'intero, attraverso appunto, il blocco di somme e beni del debitore. Ciò perché, se la transazione va in porto, il sequestro decade e il debitore può liberarsi onorando l'accordo sottoscritto, ma se la stessa non è accettata o non è adempiuta allora, nell'alternativa fallimentare, il blocco dei beni vale a tutti gli effetti sull'intero importo del credito fiscale.

PROROGA RAPPORTO BIENNALE AL 20.09.2024

- Il Ministero del Lavoro, con D.M. 2.07.2024, ha disposto il differimento dal 15.07 al 20.09.2024 del termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2022-2023 (pari opportunità), alla luce delle numerose criticità evidenziate.

PARERE VINCOLANTE SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI

- L'Agenzia delle Dogane ha rilanciato l'Ivo, ossia il parere vincolante sull'origine doganale dei prodotti, sempre più importante alla luce della maggiore complessità delle supply chain internazionali e per l'attenzione complessiva del sistema economico nei confronti del Made in Italy.
- In particolare, ha semplificato la modalità di presentazione: a partire dal 1.10.2024, le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio origine e valore della Direzione dogane, utilizzando il nuovo modulo allegato alla circolare, da trasmettere in modalità elettronica.

QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

- Sono state pubblicate le linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.
- In particolare, è stato affermato che le attività di ricerca e sviluppo possono essere di 2 tipi, ossia quelle disciplinate dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019 (dal 2020 in poi) e quelle del periodo 2015-2019, disciplinate dall'art. 3 D.L. 145/2013, che possono essere oggetto di sanatoria, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 31.10.2024.
- Per le attività dal 2020 in poi è necessario che siano rispettati i criteri identificativi del Manuale di Frascati, ossia novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità.
- Per le altre attività di ricerca e sviluppo, invece, sebbene il certificatore debba orientare la scelta sui principi generali e i criteri previsti dal Manuale di Frascati, possono comunque essere applicati i criteri contenuti nell'art. 2, c. 3 D.M. 20.05.2020 (decreto attuativo per il credito d'imposta dal 2020 in poi).

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- Il Ministero del Lavoro ha riformato la disciplina del «Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali». Una novità è rappresentata dall'estensione della tutela a tutti i datori di lavoro, cioè anche a quelli con uno o due dipendenti, finora esclusi.
- Ai fini del calcolo della soglia dimensionale si tiene conto anche dei dipendenti con contratto di apprendistato (di qualunque tipo), nonché di dirigenti e lavoratori a domicilio.



Notizie in sintesi (segue)

LISTA GRIGIA GAFI

- Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha rimosso la Turchia e la Giamaica dalla "lista grigia" dei Paesi sottoposti a monitoraggio speciale per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, aggiungendo invece Monaco e Venezuela.

OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

- Assonime, nel documento dal titolo "Obblighi informativi periodici delle società quotate e delisting", ha chiarito che la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e della relazione di corporate governance non è più dovuta dalle società che non sono più quotate a causa di un'operazione di delisting.
- Questa prassi è supportata anche da indicazioni interpretative di associazioni di categoria come Assirevi e da sentenze giurisprudenziali che ribadiscono la non necessità di tali pubblicazioni dopo la perdita dello status di società quotata. Ad avviso di Assonime, la qualifica di emittente quotato deve quindi essere mantenuta fino alla scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi informativi e, se una società perde tale qualifica prima di questa scadenza, non è più tenuta alla pubblicazione dei documenti richiesti.

COMPENSAZIONI DI CREDITI CONTRIBUTIVI CON I MODELLI F24

- L'Inps ha fornito chiarimenti sulla decorrenza delle disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024 che consentono la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi Inps), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso. La decorrenza e le modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti di Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. In attesa dell'adozione dei richiesti atti, l'Inps precisa che rimangono immutate le modalità con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24.

ESENZIONE IMU PER ENTI NON COMMERCIALI

- Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito l'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta con la legge di Bilancio 2024 in materia di esenzione Imu per gli enti non commerciali, ammettendo la possibilità di mantenere l'esenzione Imu anche nel caso di assegnazione dell'immobile in comodato d'uso gratuito ad altro ente, purché il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.
- Altro importante chiarimento riguarda l'ipotesi di esenzione Imu in assenza dell'esercizio delle attività agevolate: non tutti i mancati utilizzi degli immobili determinano la perdita dell'esenzione, in quanto occorre verificare, nel singolo caso, se si tratta di inutilizzo meramente temporaneo oppure tale da incidere sul mutamento della destinazione o sulla cessazione del rapporto di strumentalità del bene rispetto alle attività tutelate dalla legge.

NOVITÀ SULLA RESIDENZA FISCALE DAL 1.01.2024

- La Cassazione ha affermato che le nuove modifiche alle regole sulla residenza fiscale devono essere applicate dal 1.01.2024 e retroattivamente, poiché non si tratta di una norma di interpretazione autentica.

RILEVAZIONE CONTABILE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BONUS EDILIZI

- La società che acquista un credito d'imposta riferibile a un bonus edilizio o che ha applicato lo sconto in fattura deve rilevare contabilmente e fiscalmente il credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto. Il differenziale tra valore nominale del credito e il costo di acquisto rappresentano proventi o oneri di natura finanziaria e, nel caso di mancato utilizzo nel tempo del credito acquistato, anche parziale, l'ammontare relativo rappresenta una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito.
- Così il gruppo di lavoro della Fondazione commercialisti, Odcec di Milano che, con il principio interpretativo n. 3 del 6.07.2024, è intervenuto sul corretto trattamento contabile e fiscale dei crediti d'imposta acquistati.

AUMENTO DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE NEL 1° TRIMESTRE 2024

- Per il mercato business (BtoB), nel 1° trimestre 2024, i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dell'1,1% su base congiunturale e del 2,6% su base tendenziale. Lo rende noto l'Istat. La crescita congiunturale riguarda, in particolare, i servizi di trasporto e magazzinaggio (+2,9%), per i quali si rilevano incrementi diffusi a tutti i settori - a esclusione del trasporto aereo (-0,8%) - il più ampio per i servizi di trasporto marittimo (+5,6%).
- Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel 1° trimestre 2024 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un aumento congiunturale dell'1% e una crescita tendenziale del 2,8%. Nel 1° trimestre 2024, i prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business segnano una crescita congiunturale (+1,1%), spinta principalmente dal rialzo dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio e, in particolare, dei servizi di trasporto marittimo e delle attività di sup-porto ai trasporti.

 **APPROFONDIMENTI**

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo e dal decreto Correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d'imposta 2023.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023					
Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	
Persone fisiche	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 31.10. Per il 2023 entro il 31.10.2024.	<ul style="list-style-type: none"> • 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica). • 31.07.2024 per soggetti Isa⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • 31.07.2024³ • 30.08.2024 per soggetti Isa⁴ 	
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ⁵ .					
Soggetti Ires⁵	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2023 entro il 31.10.2024.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024, 31.07.2024 per soggetti Isa⁴).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice civile.				
Note	1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06.2024, essendo anno bisestile).				
	2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).				
	3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).				
	4. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione , ovvero entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,40%. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.				
	5. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024 , continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.				



Metodologia di calcolo del concordato preventivo

Il Ministero dell'Economia ha approvato la metodologia di calcolo in base al quale l'Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

Il nuovo istituto è stato introdotto con lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti menzionati che svolgono attività nel territorio dello Stato. Si tratta dei soggetti tenuti all'applicazione degli Isa o aderenti al regime forfetario.

NOTA METODOLOGICA PER ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB

Criteri utilizzati

- Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, mediante gli ISA in fase di dichiarazione 2024, è effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel 2023.
- Oggetto di analisi è la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, **prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime 8 annualità disponibili**, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con le quali le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.
- **Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al concordato** è effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per poi definire la maggiore base imponibile. In particolare, **per gli indicatori che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positive**, è preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale.
- Ad esempio, a tale tipologia di indicatori appartiene l'indicatore elementare di affidabilità **"Ricavi per addetto"** che, in caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.

Criteri alternativi

- In alternativa sono sviluppate analisi per costruire **specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti indicatori**. È il caso dell'indicatore elementare di affidabilità "Durata e decumulo delle scorte" che, se non è raggiunta la piena affidabilità, non prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio, poiché la sua valorizzazione non dipende dai ricavi/compensi.
- Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si massimizza la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino, mediante l'individuazione di un valore di riferimento delle rimanenze finali che, come conseguenza, determinerà un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilità "Valore aggiunto per addetto" è stimato il maggior valore aggiunto, relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2024

- L'Agenzia delle Entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
- A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con **decreto Mef 14.06.2024**, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, sono ridotti:
 - in misura pari al **10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo **compreso tra 30 e 60 giorni**;
 - in misura pari al **20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a **60 giorni e fino a 120 giorni**;
 - in misura pari al **30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo **superiore a 120 giorni**.



Convenienza del concordato preventivo biennale

I soggetti potenzialmente interessati alla valutazione della proposta, vincolante per il biennio 2024-2025, devono valutare le possibili implicazioni del patto con il Fisco, in termini di vantaggi e svantaggi. Anzitutto occorre tenere conto che, in ogni caso, tutti **saranno comunque chiamati a pagare importi superiori rispetto al precedente periodo d'imposta**: non è ipotizzabile, infatti, una proposta al ribasso. Con l'ulteriore implicazione che i soggetti ISA, in presenza di bassi punteggi (ossia di minore affidabilità fiscale), riceveranno proposte di maggior reddito sicuramente più elevate rispetto a chi, invece, si attesta su "voti" più alti. Non solo: è ipotizzabile anche un effetto paradossale: poiché gli importi proposti dal Fisco trovano fondamento nella storia reddituale del contribuente, l'evasore "abituale" potrebbe ritenere comunque soddisfacente il maggior reddito proposto - inattaccabile, fatte salve le cause di decadenza previste - se questo dovesse comunque risultare notevolmente inferiore a quello effettivo. Inoltre, il concordato può penalizzare gli investimenti futuri: nel caso di acquisto di beni strumentali di rilevante entità, l'abbattimento dell'imponibile, dovuto al calcolo dei maggiori ammortamenti che avrebbero determinato un carico fiscale minore rispetto a quello che risulta da concordato, è sterilizzato dall'accettazione della proposta. Si aggiunga anche la perplessità su uno strumento che può presentare palesi contraddizioni in merito al principio costituzionale del pagamento delle imposte in base alla capacità contributiva: l'utilizzo massiccio di complessi strumenti matematico-statistici per determinare valori "congrui" non è assolutamente indice di garanzia di un risultato equo, ossia tale da individuare, con ragionevole certezza, importi reddituali esenti da distorsioni. L'unico caso di vera convenienza potrebbe essere quello dell'impresa o del professionista che, certi di un significativo e costante incremento di ricavi/compensi futuri, pianificando la fiscalità possono ottenere un vantaggio, biennio per biennio, "sterilizzando" i maggiori componenti positivi di reddito.

POSSIBILI VANTAGGI	Certezza Fiscale	Maggiore certezza sulla quantificazione delle imposte dovute per i 2 anni successivi, con esclusione da imposizione del maggior reddito rispetto a quello concordato.
	Minori possibilità di accertamento	È prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l'inibizione dalle rettifiche di tipo analitico-induttive, nonché gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973.
	Riduzione del contenzioso	Diminuiscono i rischi di controversie e contenziosi fiscali.
	Pianificazione finanziaria	Consente di pianificare la leva finanziaria, conoscendo in anticipo l'ammontare delle imposte dovute, con positivi riflessi sulla liquidità aziendale.
	Miglior rapporto con il Fisco	La proposta favorisce una relazione più collaborativa con il Fisco.
	Stabilità del business	La stabilità fiscale fornita dal concordato può rendere l'azienda più attraente per investitori e partner commerciali, con una riduzione dei rischi legati a potenziali controversie fiscali.
	Possibile supporto alla crescita	La riduzione dell'incertezza fiscale può permettere alle aziende di concentrarsi meglio su strategie di crescita e sviluppo.
	Innovazione e sviluppo	La certezza fiscale può liberare risorse che l'azienda può investire in innovazione e sviluppo, potenziando la sua competitività sul mercato.
	Accesso al credito	Le banche e gli istituti finanziari potrebbero essere più inclini a concedere prestiti a un'azienda con una situazione fiscale stabile e prevedibile, facilitando l'accesso al credito.
	Supporto alla stabilità economica	A livello macroeconomico, un maggior numero di aziende che aderiscono a tali accordi può contribuire alla stabilità economica generale, riducendo l'incertezza fiscale complessiva nel sistema.
POSSIBILI SVANTAGGI	Vincoli rigidi	Stabilito l'accordo, le condizioni fiscali sono vincolanti per 2 anni, limitando la flessibilità dell'azienda di fronte a cambiamenti imprevisi nelle condizioni economiche o di mercato. Solo casi eccezionali, infatti, permettono la fuoriuscita dal regime.
	Oneri procedurali	Per ottenere l'accordo servono tempi adeguati per l'analisi della convenienza all'adesione alla proposta del Fisco, senza peraltro la certezza che l'accordo medesimo sia garanzia per il futuro, considerando i possibili impatti di una congiuntura negativa.
	Rischio di decadenza	Se le condizioni dell'accordo non sono rispettate, possono esserci conseguenze significative, incluse sanzioni e un ritorno alle procedure di accertamento ordinarie.
	Flessibilità limitata	Nel corso del biennio l'azienda o il professionista potrebbero trovarsi in difficoltà a adattarsi rapidamente a nuove opportunità o cambiamenti di mercato, a causa delle condizioni fiscali già stabilite.
	Rischio di interpretazioni normative diverse	Possibili divergenti interpretazioni su alcuni aspetti dell'accordo con il Fisco potrebbero ingenerare potenziali controversie.
	Vincoli su agevolazioni fiscali	L'accordo potrebbe limitare la possibilità di sfruttare nuove leggi fiscali o incentivi che potrebbero emergere durante il periodo del concordato.
	Monitoraggio costante	Potrebbe essere necessario un monitoraggio continuo per assicurarsi la conformità alle condizioni del concordato.
	Incertezza post concordato	Decorsi i 2 anni, potrebbero emergere incertezze sulla necessità di continuare a restare nel regime concordato, anche per effetto dell'impatto dei redditi effettivi del biennio medesimo.
	Impatto sulle strategie di investimento	I vincoli del concordato potrebbero influenzare le decisioni di investimento, specialmente se legate a una flessibilità fiscale che l'accordo non permette.
	Impatto delle variabili economiche	Le condizioni economiche possono cambiare significativamente durante il periodo del concordato. Se l'economia peggiorasse, le stime iniziali potrebbero risultare ottimistiche e sfavorevoli.
Ricalcolo degli acconti	<ul style="list-style-type: none"> • Per il 1° periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in 2 rate, la 2ª è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1ª rata. • Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al ricalcolo, onde non incorrere in sanzioni. 	



Compensazione dei crediti tributari con servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. **La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.** L'art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha innalzato da € 20.000 a € 50.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'Irap per i soggetti cui si applicano gli Isa e raggiungono un determinato livello di affidabilità.

UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



- Dal 1.07.2024 i **sogetti che intendono effettuare la compensazione** del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'**Iva** ovvero dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap**, ovvero dei crediti maturati in qualità di **sostituto d'imposta** e dei crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi, nonché dei **crediti maturati a titolo di contributi e premi** nei confronti, rispettivamente, dell'**Inps** e dell'**Inail**, sono tenuti ad **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.
- **L'obbligo riguarda:**
 - la compensazione "di crediti di qualsiasi natura e importo";
 - anche i modelli F24 non a "saldo zero", in cui la compensazione è solo parziale;
 - la compensazione "verticale", tra i tributi della stessa specie, se è esposta nel modello F24.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA)

Oggetto¹

• Crediti relativi a:

- imposte sui redditi;
- addizionali alle imposte sui redditi;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Obbligo

Richiede l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

Orizzontale

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

Verticale

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, **per importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

Nota¹

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.



Benefici premiali collegati agli ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2024, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2023. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Livelli di affidabilità fiscale richiesti, per il periodo di imposta 2023, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2023	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2022 e 2023
<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 70.000 annui, relativi all'Iva maturati nel 2024, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2025 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025); € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2023. 	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nel 2024 ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2025 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025); € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2023. 	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2024, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025).	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2024, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2023.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.

Nota

Ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione degli ISA, "sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso" è esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell'atto impugnato.



Compliance e dichiarazione Iva 2024

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per la compliance riguardante la dichiarazione Iva del 2024 per il periodo d'imposta 2023. Il provvedimento è parte di un sistema volto a migliorare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, facilitando la regolarizzazione delle omissioni o irregolarità rilevate durante i controlli, senza procedere immediatamente all'irrogazione delle sanzioni massime previste.

NUOVE REGOLE DI COMPLIANCE PER LA DICHIARAZIONE IVA

- L'Agenzia delle Entrate ha il compito di sollecitare i contribuenti a regolarizzare eventuali omissioni o irregolarità rilevate durante i controlli. Questo può avvenire in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva o presentazione con errori significativi, come la mancata compilazione del quadro VE o dichiarazioni di operazioni attive inferiori a € 1.000.
- A differenza delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), le **lettere di compliance non precludono la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso**. Entrambe le comunicazioni, tuttavia, non sono impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

- Le comunicazioni di compliance sono **inviate tramite PEC al contribuente e sono consultabili nel "Cassetto fiscale" e nel portale "Fatture e Corrispettivi"**.
- Le informazioni fornite includono:
 - codice fiscale e denominazione del contribuente;
 - numero identificativo e data della comunicazione;
 - codice atto e periodo d'imposta;
 - data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa;
 - data di elaborazione della comunicazione.
- I contribuenti possono richiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate attraverso i canali indicati nella comunicazione.
- Tuttavia, non è possibile rispondere alla casella di posta elettronica certificata da cui è inviata la comunicazione.

REGOLARIZZAZIONE DELLE OMISSIONI E IRREGOLARITÀ

- I contribuenti che non hanno presentato la **dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2023** possono regolarizzare la loro posizione entro 90 giorni dal 30.04.2024, pagando le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte secondo l'art. 13, c. 1, lett. c) D. Lgs. 472/1997.
- Per chi ha presentato la dichiarazione Iva con errori o omissioni, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e pagare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997.
- Le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (come omessa fatturazione o corrispettivi) restano comunque dovute.

SCADENZE E SANZIONI PER DICHIARAZIONE IVA 2024 (ANNO DI IMPOSTA 2023)

Tipo di dichiarazione	Scadenza	Note
Ordinaria	30.04.2024	-
Ordinaria anticipata	29.02.2024	No LIPE 4° trimestre.
Correttiva	30.04.2024	No sanzioni, salvo versamento sanzione del 30% per eventuale imposta non versata (anche in ravvedimento) + sanzioni per eventuali violazioni prodromiche (omessa fatturazione, corrispettivi, ecc.).
Tardiva (compliance)	Entro il 29.07.2024	Sanzione da € 250 a € 2.000 (ridotta a € 25 in ravvedimento) + versamento sanzione del 30% per eventuale imposta non versata (anche in ravvedimento) + eventuali violazioni prodromiche.
Omessa	Dopo il 29.07.2024	Sanzioni variano da 60% a 240% dell'imposta con un minimo di € 200 per dichiarazione omessa, ulteriori dettagli sotto.

DETTAGLIO DELLE SANZIONI PER DICHIARAZIONE OMESSA

- **Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva:** dal 60% al 120% dell'imposta con un minimo di € 200. Può applicarsi la causa di non punibilità dell'eventuale reato dichiarativo ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 74/2000.
- **Operazioni per le quali non è dovuta l'imposta:** da € 250 a € 2.000.
- **Dichiarazione omessa contenente operazioni non imponibili presentata entro il termine della dichiarazione successiva:** da € 150 a € 1.000.



Rateazione delle cartelle di pagamento

Le modalità a disposizione dei contribuenti - persona fisica, ditta individuale o persona giuridica – per presentare la richiesta di rateizzazione variano in relazione all'importo del debito e alla tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga). Per le rateizzazioni ordinarie di importo fino a € 120.000 è possibile avvalersi del **servizio "Rateizza adesso", disponibile sul sito internet di AdeR nell'area riservata**, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo. Mediante tale servizio è possibile ottenere, direttamente on-line, la rateizzazione. Il servizio "Rateizza adesso" può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, ecc.) appositamente delegati dal contribuente stesso, a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni. In tali casi il soggetto delegato potrà operare, per conto del contribuente, nella propria area riservata.

Per tutte le tipologie di rateizzazioni, indipendentemente dall'importo oggetto della richiesta, è altresì possibile compilare l'apposito modello di istanza, allegando il documento di riconoscimento e, ove prevista, la documentazione a corredo volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di indicare il domicilio – indirizzo fisico, e-mail o Posta elettronica certificata (Pec) - che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i bollettini di pagamento. In tale ipotesi, occorre compilare l'apposita sezione del modello relativa alla "delega" qualora il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, allegando anche copia del documento d'identità del soggetto delegato.

POSSIBILI RATEAZIONI

Fino a
€ 120.000

- **La richiesta deve essere presentata:**

- con il **servizio "Rateizza adesso"**, disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall'app Equiclick. I cittadini possono accedere all'area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi, mentre gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel);
- **trasmettendo il modello R1**, debitamente compilato e firmato, all'indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla Provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.

Oltre
€ 120.000

- La **rateizzazione ordinaria** per importi oltre i € 120.000 deve essere richiesta compilando il **modello R2** (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il **modello R3** (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

- **Modello e documentazione a supporto devono essere:**

- inviati all'indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla Regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Rateazione
straordinaria

- La **rateizzazione straordinaria** deve essere richiesta, indipendentemente dall'importo del debito, compilando il **modello R4** (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il **modello R5** (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e **allegando la documentazione** che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica.

- **Modello e documentazione a supporto devono essere:**

- inviati all'indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla Regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.



STRUMENTI OPERATIVI

Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2024, in merito alla disciplina del "monitoraggio" fiscale. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 126-147 L. 29.12.2022, n. 143) dispone che dal 2023 le crypto-attività producono redditi imponibili in Italia e vanno indicate nei modelli dichiarativi.

Nominativo	Verdi Antonio	Anno	2023
-------------------	---------------	-------------	------

Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

- A titolo esemplificativo devono essere indicati:
 - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);¹
 - gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
 - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Nota bene Tali attività devono essere sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

Nota¹ Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

- A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
 - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti;
 - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
 - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
 - metalli preziosi detenuti all'estero;
 - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
 - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Nota bene L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000,00 (art. 2 L. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.

Tipologia		c/c Suisse Bank						
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³		Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	1		071	100%	2	30.000,00	30.200,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale		Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	365	/	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	/	

Tipologia		Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)						
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³		Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	15		071	50%	4	250.000,00	250.000,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale		Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	/	12	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	VRDLSN65A18E897E	



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue)

Tipologia							
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE) <input type="checkbox"/>	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari

<p>(1) Tabella codici titolo di possesso</p>	<p>1. Proprietà. 2. Usufrutto.</p> <p>3. Nuda proprietà. 4. Altro (diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).</p>
<p>(2) Tabella codici soggetto particolare</p>	<p>1. Contribuente soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente.</p> <p>2. Contribuente titolare effettivo (possesso del 25% più uno del capitale sociale o diritti di voto nella società) delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.</p>
<p>(3) Tabella codici individuazione bene</p>	<p>1. Conti correnti e depositi esteri. 2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti. 3. Obbligazioni estere e titoli similari. 4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti. 5. Valute estere da depositi e conti correnti. 6. Titoli pubblici italiani emessi all'estero. 7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. 8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi fuori del territorio dello Stato.</p> <p>10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'Estero. 11. Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. 12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. 14. Altre attività estere di natura finanziaria. 15. Beni immobili. 16. Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 17. Opere d'arte e gioielli. 18. Altri beni patrimoniali. 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale. 20. Conto deposito titoli all'estero. 21. Cripto-attività.</p>
<p>(4) Tabella codici criterio determinazione valore</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Compilazione non obbligatoria per valute virtuali</p>	<p>1. Valore di mercato al 31.12. 2. Valore nominale. 3. Valore di rimborso. 4. Costo di acquisto. 5. Valore catastale per immobili Ue o See. 6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.</p>
<p>(5) Tabella quadri reddituali connessi</p>	<ul style="list-style-type: none"> "1" per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio, al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile). "2" per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio, al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate). "3" per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio, al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni). "4" per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio, in caso di monitoraggio "accorpato" dei dossier titoli). "5" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.

Il sottoscritto Antonio Verdi dichiara di avere comunicato allo Studio Giovanni Bianchi i dati relativi a tutti i beni posseduti all'estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2023, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

31.05.2024
(Data)

Giovanni Bianchi
(Firma interna)

Antonio Verdi
(Firma cliente)



CHECK LIST INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA PER COMPILAZIONE QUADRO RW (COMPILABILE)



Deduzioni forfetarie per autotrasportatori

L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. **Con comunicato del Mef 10.06.2024 sono state rese note le misure applicate per il 2023, che sono di € 48,00 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e di € 16,80 per quelli effettuati all'interno del Comune.** Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di **€ 154,94**, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir, mentre ai sensi del c. 4 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di **€ 59,65** al giorno, elevate a **€ 95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

DEDUZIONI PER IL 2023	Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall'imprenditore o dai singoli soci di società di persone Per spese non documentate	Per trasporti nel Comune in cui ha sede l'impresa: € 16,80 (pari al 35% della tariffa prevista per i trasporti oltre il Comune).	Soggetti esclusi Imprese in contabilità ordinaria per obbligo .
	Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli	Per trasporti oltre il Comune ha sede l'impresa: € 48,00 .	
	Forfetarie per trasferte dei dipendenti Al netto delle spese di viaggio e trasporto	Per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500: € 154,94 .	
		Trasferte fuori dal territorio comunale : importo giornaliero € 59,65 .	Anche per beni in leasing.
		Trasferte all'estero : importo giornaliero € 95,80 .	<ul style="list-style-type: none"> • Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato. • In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta. Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

Esempio

Prospetto delle deduzioni forfetarie

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)

Dati identificativi della ditta	
Denominazione	Trasporti Express di Rossi Mario
Sede dell'impresa:	Via Roma, n. 50
Comune	Milano
Provincia	MI
Partita Iva	0123450789
Codice fiscale	RSSMRA44P07C118R
Autorizzazione all'autotrasporto n.	12345

Periodo d'imposta 2023

Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		Da	A			Data	Numero	Cliente
3/06	Brescia	8:00	12:00	48,00	2.06.2023	503	Verdi S.p.a.
3/06	Monza	13:00	18:00			2.06.2023	6005	Bianchi S.p.a.
4/06	Roma	8:00	18:00	48,00	5.06.2023	1123	Neri S.p.a.
7/06	Milano (comune)	9:00	9:30	16,80	7.06.2023	2007	Gialli S.p.a.
Totale				112,80				

Luogo e data Milano, 31.12.2023

Firma *Mario Rossi*



PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPREDITORE (COMPILABILE)



Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

- Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:
 - il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)¹.
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

TERMINI

Gennaio-febbraio-marzo	31.05
Aprile-maggio-giugno	30.09
Luglio-agosto-settembre	30.11
Ottobre-novembre-dicembre	28.02 dell'anno successivo

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati".

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autentica dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (esempio: **soggetti minimi / forfetari**).

Nota¹

I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).



Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è **inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre **dal 1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno")**.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica**, altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
 - **dal 1.08;**
 - **al 31.08.**

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno **1.09** deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- **Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini**.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.



CALCOLO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN CASO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rilevazione delle imposte di esercizio

L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio. **Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e con maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi, anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio.** L'art. 4, c. 3-sexies e 3-septies D.L. 51/2023, convertito nella L. 87/2023, ha prorogato i versamenti al 20.07.2023 (e al 31.07.2023 maggiorando le somme da versare, **in ragione di giorno**, fino allo 0,40% a titolo di interesse) a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569. La proroga interessa anche i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli Ilsa. Il D.L. 61/2023 ha inoltre sospeso i termini dei versamenti in scadenza tra l'1.05.2023 e il 31.08.2023 per i soggetti con residenza o sede legale o operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione, con versamento da effettuare in unica rata entro il 20.11.2023.

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n				
CE 20		Diversi	a	Diversi	6.500,00	
CE 20		Ires dell'esercizio			3.500,00	10.000,00
		Irap dell'esercizio ²				
	SP C II 5bis		a	Acconto Irap ²	3.000,00	
	SP C II 5bis		a	Acconto Ires	5.000,00	
	SP C II 5bis		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00	
	SP D 12		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00	
	SP D 12		a	Erario c/imposte Irap ²	500,00	
		<i>Rilevazione imposte anno "n".</i>				
		30.06.n+1 ¹				
SP D 12	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	1.000,00	3.500,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP C II 5bis		Erario c/imposte Irap ²			1.500,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			500,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap ²				
		<i>Versamento saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" in unica soluzione.</i>				

Note

1. Salvo proroghe.
2. Dal 2022 sono esclusi da Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Esempio n. 2

Imposte a debito con pagamento in 2 rate

		30.06.n+1 ¹				
SP D 12	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.750,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP C II 5bis		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
		Acconto Irap			250,00	
		<i>Versamento 1ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1".</i>				
		16.07.n+1				
SP D 12	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.755,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP C II 5bis		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap			250,00	
CE C 17		Interessi passivi			5,00	
		<i>Versamento 2ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1", oltre interessi.</i>				

Nota¹

30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40%, salvo proroghe.



ALTRE SCRITTURE CONTABILI



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note
<p>^{1.}</p> <ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
<p>^{2.}</p> <p>In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.</p>
<p>^{3.}</p> <p>Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>^{4.}</p> <ul style="list-style-type: none"> Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.



Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Iva

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti “positivi”**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’**aliquota “media”** risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Iva devono, inoltre, barrare la **casella “ISA” del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L’informazione circa l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è ricavata dall’Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	Facoltà	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Iva (rigo H05 per professionisti), relativo ai “dati contabili”. Il contribuente decide l’importo, senza l’esistenza di un valore obbligatorio.
	Finalità	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare il proprio profilo di affidabilità. Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Iva.
RILEVANZA	Ires e Irpef	<ul style="list-style-type: none"> Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. I dati relativi all’adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	Irap	<ul style="list-style-type: none"> Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap. Nell’apposito rigo collocato all’inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell’applicazione degli Iva.
	Iva	<ul style="list-style-type: none"> Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2024 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella col. 2 la relativa imposta. Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
	La dichiarazione degli importi da “adeguamento” non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi.	
SANZIONI	<p>A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 241/1997.</p>	



Deducibilità dell'Imu

L'art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la **deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La misura è stata modificata nel tempo, **fino ad arrivare al 100% con decorrenza dal 2022**.

L'accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l'immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al **principio generale di cassa**, in base al quale (ad esempio) **nel 2023 è deducibile il 100% dell'Imu pagata nel corso di tale esercizio**. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l'imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti **imposte anticipate**.

L'Imu resta comunque un'imposta indeducibile dall'Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Imu relativa a immobili strumentali ¹ .	Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore ² .	Per natura ³ .	Per destinazione ⁴ .
	Esclusioni	Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo.	Pertanto, è esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.		
	Ambito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> Imprese individuali e collettive. Lavoratori autonomi, anche se esercenti l'attività in forma associata. 			
DEDUZIONE	100%	La deducibilità è stabilita in misura pari al 100% ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (mentre è indeducibile ai fini Irap).			
IMU DI COMPETENZA	Reddito d'impresa	Costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2023, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente.	<ul style="list-style-type: none"> Imu 2023 versata tardivamente nel 2024: <ul style="list-style-type: none"> costo di competenza del periodo di imposta 2023, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento; deducibile nel successivo periodo di imposta 2024 all'atto del pagamento, nella misura in cui l'imposta era deducibile nel 2023, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. 		
	Soggetti titolari di lavoro autonomo	In assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, c. 1 Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.	L'Imu è deducibile , quindi, nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo .		
Sono indeducibili gli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo.					

Note	<ol style="list-style-type: none"> Sono esclusi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività. Ai sensi dell'art. 65 Tuir, per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria. Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi. Per gli esercenti arti o professioni l'immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili.
-------------	---



NON SOLO IMPRESA

Certificazione credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e innovazione

Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline agevolative, previste dall'art. 1, cc. 200-202 L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che **attesti la qualificazione** degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. La certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 D.L. 145/2013. Un avviso del Mimit precisa che coloro che hanno firmato il modello di certificazione prima del 4.07.2024 devono accedere nuovamente alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e poi all'invio, valutandone la coerenza con i criteri stabiliti nelle linee guida. In caso contrario, si riterrà che la certificazione firmata già trasmessa sia coerente con i criteri vigenti.

MODELLI DI CERTIFICAZIONE

- Sono stati pubblicati i **modelli di certificazione** per l'attestazione degli investimenti effettuati o da effettuare **ai fini della loro classificazione** nell'ambito delle **attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica** ammissibili al beneficio del credito di imposta ai sensi dell'art. 23, c. 2 D.L. 21.06.2022 n. 73, art. 3, c. 3, Dpcm 15.09.2023 e art. 9 D.D. 21.02.2024.
- Le linee guida hanno l'obiettivo di fornire **indicazioni di carattere generale e trasversale** in merito ai criteri che **devono essere seguiti dai valutatori**, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all'art. 1, cc.198-208 L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta.

ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

- **Manuale di Frascati**: le linee guida fanno espresso riferimento al **Manuale di Frascati** per il quale, affinché un'attività possa essere classificata come **attività di ricerca e sviluppo**, devono essere soddisfatti **congiuntamente 5 criteri fondamentali: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità e/o riproducibilità**.
- **Manuale di Oslo**: lo standard di riferimento in tema di **innovazione** è il **Manuale di Oslo**, secondo cui per definirsi tali, le attività di innovazione devono rispettare i seguenti 4 requisiti: **conoscenza, novità rispetto ai potenziali utilizzi, implementazione e creazione di valore**.

SOGGETTI CERTIFICATORI

- Il **certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all'impresa**, comprovato da idonea documentazione, **trasmette la certificazione al Ministero** tramite la procedura informatica presente sul sito del Mimit <https://certificazioncreditors.mimit.gov.it/>, notiziandone contestualmente l'impresa.
- Nei **90 giorni successivi** il Ministero, nell'ambito dei controlli, **può** chiedere al certificatore, dandone notizia all'impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il certificatore invia, con le modalità specificamente indicate, la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi. In situazioni straordinarie, debitamente comprovate, il certificatore può presentare motivata richiesta di proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.
- In ipotesi di **mancato invio della documentazione integrativa** richiesta, nel termine sopra indicato, il procedimento non si conclude e **la certificazione non produce gli effetti vincolanti** di cui all'art. 23, c. 4 D.L. 73/2022 e all'art. 4, c. 2 D.P.C.M. **Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa** il Ministero comunica, tramite PEC, sia all'impresa sia al certificatore, **se negativo**, l'esito del controllo, sinteticamente motivato.

STRUTTURA DELLA CERTIFICAZIONE

- Copertina di identificazione dei soggetti (certificatore, impresa richiedente, tipologia progetto).
- Dichiarazione soggetto certificatore [persona fisica, legale rappresentante di imprese di consulenza/ università o altro ente, Responsabile tecnico 1 di N (in caso di assegnazione incarico all'impresa di consulenza/ università o altro ente)]:
 1. informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
 2. descrizione del progetto o del sottoprogetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sottoprogetto da iniziare;
 3. ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Mimit e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 1, c. 207 L. 160/2019;
 4. motivazioni tecniche sulla base delle quali è attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, c. 4 D.P.C.M. 15.09.2023).
- Conclusione certificazione.



CERTIFICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (COMPILABILE)



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.07.2024 e il 30.09.2024**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,96	17,7000
	Oltre € 5.000,00	10,17	16,7125
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,99	23,9875
	Oltre € 1.500,00	15,98	23,9750
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,23	14,2875
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	7,99	13,9875
	Oltre € 200.000,00	6,55	12,1875
Credito personale		11,77	18,7125
Credito finalizzato		11,07	17,8375
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,80	12,5000
	Oltre € 50.000,00	6,17	11,7125
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,90	11,3750
	A tasso variabile	6,81	12,5125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,81	16,2625
	Oltre € 25.000,00	9,03	15,2875
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	11,35	18,1875
	Oltre € 25.000,00	8,58	14,7250
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,37	9,4625
	A tasso variabile	6,15	11,6875
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,68	21,1000
	Oltre € 15.000,00	9,97	16,4625
Credito revolving		15,90	23,8750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,36	18,2000
Altri finanziamenti		15,47	23,3375

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Incentivo ON - Oltre nuove imprese a tasso zero

L'incentivo è rivolto ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori.

Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

L'iter di valutazione prevede due fasi:

- la prima consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico-finanziario del progetto;
- la valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste.

BENEFICIARI

- Possono presentare domanda le **micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età**, su tutto il territorio nazionale.
- Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per **almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età**.
- La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.
- Accedono al finanziamento **le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5**.
- Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire la società dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

SETTORI
DI
ATTIVITÀ

Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, ICT, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Legno e Carta, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo.

PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI

- Sono previste **2 linee di finanziamento**, che ammettono tipologie di spese differenti a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e non più di 5.
- Per le **imprese fino a 3 anni** (alcuni esempi):
 - opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);
 - macchinari, impianti e attrezzature;
 - programmi informatici e servizi per l'ICT;
 - brevetti, licenze e marchi;
 - consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile);
 - spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento;
 - spese per la costituzione della società.
- Per le **imprese tra i 3 e i 5 anni** (alcuni esempi):
 - acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile);
 - opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);
 - macchinari, impianti e attrezzature;
 - programmi informatici;
 - brevetti, licenze e marchi.
- I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere **conclusi entro 24 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2024¹

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 1 agosto	Accertamento	<p>Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12. al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance").</p> <p>Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).</p>
	Contenzioso	<p>Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).</p>
Venerdì 2 agosto	Società non operative	<p>Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.</p>
Giovedì 15 agosto	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come per le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Venerdì 16 agosto	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p>



Principali adempimenti mese di agosto 2024¹ (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 16 agosto (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2024.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2024, mediante il modello F24.
Inps	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.	
	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Inail	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.	
	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024, devono effettuare il versamento della relativa rata.	
Martedì 20 agosto	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2024.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Domenica 25 agosto ⁽²⁾	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 30 agosto	Imposte dirette	Mod. Redditi 2024 - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il 30.08.2024, con la maggiorazione (bozza D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024). La scadenza riguarda anche, oltre ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014 , nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024). Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (esempio: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata).
		Redditi 2024 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.



Principali adempimenti mese di agosto 2024¹ (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 31 agosto	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Contenzioso	<p>Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).</p>
	Imposta di bollo	<p>Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).</p>
	Fasi	<p>Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2024.</p>

Note	(1)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012).</i> • <i>Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).</i>
	(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrare da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Principali adempimenti mese di settembre 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2024 (D.L. 132/2014).
Mercoledì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Martedì 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia delle Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo, alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Domenica 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Martedì 16 settembre	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.



Principali adempimenti mese di settembre 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 settembre (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2024.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.		
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.		
Ragionieri Commercialisti	Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2024.	
	Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2024, mediante il modello F24.	
	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).	
Venerdì 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 27 settembre	Imposte dirette	Modello Redditi precompilato - Ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.



Principali adempimenti mese di settembre 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 30 settembre	Imposte dirette	Modello 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 pre-compilato.
		Modello 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Iva	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2024.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di registro	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2025.
	Gruppo Iva	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2024 di importo superiore a € 5.000.
	Imposta di bollo	Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2024 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2024 (D.M. 8.02.2024).
	Spese sanitarie	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Inps	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.	
Crediti d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento spontaneo - I soggetti che hanno già presentato il modello di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica o 1ª rata possono scegliere di revocare l'adesione entro il 30.09.2024 .	
Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (7ª rata), nonché all'anno 2022 (3ª rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.	

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	---